



ROSANNA DI MAURO

NOTAIO

20121 MILANO

Via Moscova n. 40

Tel. 02/62690081

Fax. 02/63118287

e-mail: rdimauro.3@notariato.it

REPERTORIO N. 29.992

RACCOLTA N. 22.026

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 E SEGUENTI

DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N.117.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il quattro ottobre.

In Milano, nel mio studio in via Della Moscova n. 40.

Innanzi a me Rosanna Di Mauro, notaio in Milano, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SONO PRESENTI

-CARRA G i o v a n n i ,

;

-CALIENDO S a l v a t o r e ,

-FANZAGA O l i v e r ,

-BONOMO G i o v a n n i F i l i p p o F r a n c e s c o ,

-GORNI R o b e r t o F r a n c o ,

;

-PATI A r n a l d o ,

-NICOLETTA A l d o ,

-MOSCA T i z i a n o ,

-MIGLIORANZA M a s s i m o ,

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Tra i suddetti comparenti viene costituita una associazione, denominata

"Crypto per tutti social club APS", in breve "CxT SC APS"

ART. 2) L'associazione ha sede legale in Milano, all'indirizzo di via San Marco n. 14 (cap. 20121), presso lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Filippo Francesco Bonomo.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, assume la veste di associazione di promozione sociale ed è retta dallo

Registrato a Milano DP I
il 06/10/2021
al n. 82906
Serie 1T
Euro 200,00

statuto che, composto da ventitré (23) articoli, e che previa lettura da me datane, al presente atto si allega sotto "A" per formarne parte integrante e sostanziale e che regolerà la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

ART. 4) Il Consiglio Direttivo, per i primi tre anni sarà composto da tre membri nominati nelle persone dei signori:

-FANZAGA Oliver con la qualifica di Presidente

-BONOMO Giovanni Filippo Francesco, con la qualifica di Vicepresidente

-CALIENDO Salvatore, Consigliere

I nominati dichiarano di accettare la carica a loro conferita e che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

La rappresentanza e la firma sociali spettano al Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione.

ART. 5) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6) I soci fondatori, qui presenti, versano l'importo di euro duemila (2.000) in contanti ciascuno, nelle mani del nominato Presidente. Il fondo è quindi costituito per l'importo di euro diciottomila (18.000).

ART. 7) Le spese del presente atto restano a totale carico della associazione e si **quantificano**, approssimativamente in euro duemila (2.000).

L'associazione qui costituita si riserva di richiedere il riconoscimento.

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia su due pagine di un foglio, ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo approvano e ci sottoscriviamo alle ore sedici e minuti cinquantadue.

Firmato: Giovanni Carra - Caliendo Salvatore - Oliver Fanzaga - Giovanni Filippo Francesco Bonomo - Roberto Franco Gorni - Arnaldo Pati - Aldo Nicoletta - Tiziano Mosca - Massimo Miglioranza - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

Allegato A

Racc. 22.026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Crypto per tutti social club Associazione di Promozione Sociale o anche previo utilizzo dell'acronimo "Crypto per tutti social club APS", in breve "CxT SC APS" da ora in avanti denominata anche "associazione".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35

e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Art.2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione non ha fini di lucro e assume la veste di associazione di promozione sociale.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previsti dalla legge.

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'associazione si pone come obiettivo:

- di divulgare in tutto il territorio nazionale la conoscenza delle criptovalute e del loro utilizzo tramite la formazione delle persone interessate avvalendosi di sistemi audiovisivi per le riunioni in presenza o da remoto;
- di avvalersi di software innovativi e di applicazioni di uso comune tramite gli smartphone e altri dispositivi inoltre l'associazione, al fine di divulgare la conoscenza delle criptovalute e del loro uso;
- di promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale, atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- di favorire e assecondare tutte le iniziative utili ad armonizzare la vita associativa, al fine di accrescere le competenze e le attitudini dei soci;
- di promuovere l'assistenza e la solidarietà tra i soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Nella scelta delle iniziative saranno privilegiate tutte quelle proposte più coerenti alle finalità statutarie dell'associazione e quelle più idonee alla sua crescita.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà affiliarsi e stringere accordi con altre associazioni e aderirà ad iniziative promosse da circoli anche aziendali e da istituzioni anche locali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Soci

Art. 5 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare

al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, , può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi dell'Associazione

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente (o la Presidenza);

L'Organo di controllo (se eletto)

Art. 9 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno novanta giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si

applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, da affiggere nella sede sociale e spedita anche a mezzo l'email degli associati risultante dal libro soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto si esercita in modo palese.

Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute anche in tele-video-conferenza, purchè il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo,

onde consentire la stesura e la sottoscrizioni del verbale e purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito, nonchè di poter ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni.

I membri del consiglio sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di costituzione dell'associazione).

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

DOVERI

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche in tele-video-conferenza, purchè il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo, onde consentire la stesura e la sottoscrizioni del verbale e purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito, nonchè di poter ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Art. 12

Il consiglio direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci (previsioni di bilancio e business plan);

è responsabile della gestione amministrativa;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

stipula tutti gli atti necessari alla richiesta di fondi della comunità europea e dei fondi devoluti dallo Stato Italiano;

stipula tutti gli atti necessari per richiesta di finanziamenti atti allo scopo sociale;

delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 13

Il Presidente

Al presidente del consiglio direttivo compete:

la legale rappresentanza dell'associazione;

la legale rappresentanza della firma sociale;

egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo;

sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione;

tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il

registro degli associati.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere nominato e delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora necessario anche i sindaci potranno riunirsi in tele-video-conferenza rispettando le formalità di legge.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 16

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione nonché dal capitale versato;

dai contributi annuali e straordinari degli associati;

dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, nonché contributi derivanti da fondi della comunità europea; da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;

dai contributi di qualsiasi altra natura derivante da altre associazioni e/o comunità nonché organizzazioni politiche e/o rappresentanze governative.

Art. 17

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 19 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di

amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti ed ai sensi degli artt. 8 e 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, previo parere

positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Disposizioni finali

Art. 23 - Rinvio

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Norme transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Gli attuali organi sociali rimarranno in carica sino alla prossima assemblea ordinaria.

L'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro vigente al momento della richiesta di iscrizione.

Firmato: Giovanni Carra - Caliendo Salvatore - Oliver Fanzaga - Giovanni Filippo Francesco Bonomo - Roberto Franco Gorni - Arnaldo Pati - Aldo Nicoletta - Tiziano Mosca - Massimo Miglioranza - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI. FIRMATO: ROSANNA DI MAURO NOTAIO.